

FONDAZIONE CORAZZA E.T.S.

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

1. Su iniziativa della signora Maria Toschi, compagna di vita dell'imprenditore illuminato Natalino Corazza, e della figlia Fondatrice Valeria Corazza, è costituita la "Fondazione Corazza Ente del Terzo Settore", per brevità in seguito "Fondazione".
2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento dei propri scopi.
3. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede in Bologna, all'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione, attualmente in via Imola n.10; essa può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopo istituzionale e attività di interesse generale

1. La Fondazione è un ente privato che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante

lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, essa promuove, nell'ambito dei predetti settori, le iniziative e le attività assistenziali, sociali e scientifiche utili allo studio e alla ricerca ad ampio raggio della psoriasi e della artrite psoriasica, e delle patologie onco-dermatologiche sotto tutti gli aspetti che, a mero titolo esemplificativo, possano riguardare la ricerca delle cause delle predette patologie, le terapie di qualunque tipo compresa quella del dolore, la chirurgia plastica ricostruttiva e/o dermatologica e quanto possa migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti dalle stesse patologie.

3. La Fondazione a tale scopo, si propone:

- a) di provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica, nei campi suddetti, svolta in Italia e all'estero, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici e, in particolare, al finanziamento di validi progetti di ricerca;
- b) di promuovere e organizzare la raccolta fondi necessari allo sviluppo della ricerca, nei campi suddetti, anche attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche;
- c) di diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca, negli

stessi ambiti, svolte in campo nazionale e internazionale, ponendo in essere ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione di ogni tipo di patologia connessa, nonché i risultati e il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni.

4. La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Art. 3 – Modalità operative di funzionamento

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie; in particolare, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 2 essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini, nel rispetto della normativa in materia nel rispetto della normativa in materia di Enti non commerciali in generale, e di ETS nello specifico;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti già precisati al precedente art. 2, comma 4,

esercitandole direttamente o tramite altri enti;

- effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria;

- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;

- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa in materia di Enti non commerciali in generale, e di ETS nello specifico;

- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è rappresentato dal Fondo di dotazione costituito nella misura di euro 300.000 (trecentomila) e dai beni ricevuti dalla Fondatrice, nonché dagli avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività; esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Esso potrà essere incrementato, oltre che dagli avanzi suddetti:

- da beni immobili e/o relativi diritti, mobili e somme conferite, che pervengano anche a titolo di liberalità, dalla Fondatrice e da coloro che sostengono

le iniziative e i programmi della Fondazione;

- dalle elargizioni o erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche che condividano gli scopi della Fondazione.

3. Le donazioni e i lasciti testamentari possono essere accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

4. E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività.

5. Alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Ai sensi del precedente comma 5, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività

di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

- il Comitato scientifico.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o da cinque componenti che durano in carica tre anni, rieleggibili una o più volte. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno le generalità e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione è generale, le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

3. In sede di rinnovo dell'organo amministrativo, entro tre mesi dalla scadenza del triennio, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la determinazione del numero dei componenti, nonché per le relative nomine.

4. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio perché provveda ad effettuare la nomina in sostituzione del componente venuto meno; i componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.

5. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento o un gettone di presenza a favore dei propri componenti, nel rispetto del limite previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi e ai regolamenti regionali e nazionali in materia, e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie e, in particolare:

- attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- redigere e modificare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;

- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

- deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità nei modi di legge;

- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- deliberare sulla corresponsione degli emolumenti all'Organo di controllo e di emolumenti o gettoni di presenza, nonché di rimborsi delle spese documentate ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Art. 8 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con ventiquattro ore di anticipo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si considera comunque validamente

costituito anche quando, in assenza della formalità di cui al precedente comma 3), siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un Revisore.

5. Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nei verbali.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 9 – Presidente

1. Al Presidente della Fondazione compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la presidenza, la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio stesso.

Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali, nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione



del Consiglio stesso.

4. La Fondatrice signora Valeria Corazza è Presidente a vita della Fondazione, salvo eventuali dimissioni volontarie.

5. Durante il periodo di presidenza della signora Valeria Corazza, Ella avrà, in ogni caso, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e le sue decisioni prevarranno anche su quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione, se difforni.

6. Fino al persistere delle condizioni di cui al precedente comma 4), la signora Valeria Corazza ha anche la facoltà di decidere il numero e di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Vice Presidente, e del Comitato Scientifico, nonché di nominare l'Organo di controllo.

Art. 10 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da tre componenti effettivi, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c., dovendo essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Comitato Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo quanto disposto dal precedente art. 9, comma 6) nomina un Comitato Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei componenti, scelti tra esperti in discipline scientifiche, legali, economiche o filosofiche. Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione, ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca, le domande di attribuzione di borse di studio nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Comitato Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le richieste ricevute al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico possono essere determinati in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Nomina dell'organo amministrativo

1. In assenza delle condizioni di cui al precedente art. 9, comma 4), ossia a partire dal momento in cui la signora Valeria Corazza non sarà più Presidente, il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla naturale scadenza e nominerà il nuovo Presidente.

2. Salve diverse disposizioni testamentarie della Fondatrice, le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverranno secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di Consiglio composto da tre componenti, uno è nominato dalla Prefettura di Bologna tra persone che sono o sono state occupate presso qualunque Prefettura – od organo equivalente – dello Stato Italiano, un secondo è nominato dal Collegio Notarile di Bologna e il terzo dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna;

b) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, due sono nominati dalla Prefettura di Bologna tra persone che sono o sono state occupate presso qualunque Prefettura – od organo equivalente – dello Stato Italiano, due sono nominati dal Collegio Notarile di Bologna e il quinto è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

TITOLO IV

ENTRATE E BILANCIO

Art. 13 – Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui

al comma 6 del medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati, e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali, eredità, donazioni, lasciti, e dai contributi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 14 – Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art.14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 3 luglio 2017,

n.117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet della Fondazione. Sullo stesso sito internet vengono pubblicati annualmente e tenuti aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Estinzione e Liquidazione

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori definendone anche il relativo compenso.

Art. 16 – Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17 – Devoluzione del Patrimonio

1. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad enti con finalità simili, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Controversie, Foro esclusivo

1. Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente Statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e gli Organi della Fondazione e/o i loro componenti, che

Articolo 19 – Norma di rinvio

Valerie Poesse

